

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

-BARI-

PONENTE SAC. PIETRO DE PUNZIO

NULLITA' DI MATRIMONIO

(A. - L.)

PROT. N. 135 /2019

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore, Amen. Nell'anno VII° del Pontificato di Papa Francesco, l'1 ottobre 2019 i Reverendissimi Signori:

„Preside del Collegio;

Sac. Pietro De Punzio, Ponente e Relatore;

Giudice;

nella causa di nullità di matrimonio

tra

● p. A. , attrice, nata a il ed ivi residente alla Via (cap.), rappresentata e patrocinata dall'Avv.

e

L. , convenuto, nato a il e residente in alla Via (cap.);

con l'intervento in causa del Dott.ssa , Difensore del Vincolo Matrimoniale, constatata la competenza del Tribunale a motivo del luogo della celebrazione del matrimonio (iuxta can. 1673, 1), hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

- 1) A. e. L. si conobbero nell'ottobre del 2012 attraverso una chat. Dopo qualche giorno hanno iniziato a frequentarsi decidendo di mettersi insieme. I due non hanno vissuto a fondo il tempo del fidanzamento e hanno deciso di celebrare il matrimonio senza la consapevolezza di ciò che il sacramento comporta. A seguito di un rapporto intimo, A. rimane incinta ma decide di abortire perché il rapporto che li univa non era sostenuto da vero amore.
- 2) Con queste premesse, hanno celebrato il matrimonio a P. nella parrocchia in Diocesi di . La vita coniugale è durata due anni. La vita di coppia fu difficile a motivo dei continui litigi e aggressioni da parte di entrambi. Nonostante la nascita di una bambina, il rapporto è continuato ad essere conflittuale, fin quando l'uomo, al terzo mese di gravidanza di A., ha lasciato definitivamente la casa coniugale.
- 3) Con libello del 6 ottobre 2017, A. domandava la dichiarazione di nullità del suo matrimonio religioso contratto con L., per grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice e del contenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can.1095,2), per incapacità dell'attrice e del convenuto ad

assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can.1095,3) e, in subordine, per simulazione totale nell'attrice nel convenuto.

Costituito il Collegio dei Giudici, il Preside, constatata la competenza del Tribunale, nonché gli altri requisiti di legge, ammetteva il libello e disponeva la citazione delle parti. Considerato che la parte convenuta e il Difensore del Vincolo non hanno presentato istanza per richiedere la sessione di concordanza del dubbio, né tantomeno hanno presentato eccezioni entro il termine previsto di quindici giorni, ai sensi del Can.1677, del C.I.C. e dell'art. 127 dell'Istruzione Dignitas Connubii, il Preside del Collegio, il 23 novembre 2017, così decretava: "SE CONSTI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER: 1) GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL'ATTRICE E DEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN.1095,2)"; 2) "INCAPACITÀ DELL'ATTRICE E DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN.1095,3)"; 3) IN SUBORDINE: SIMULAZIONE TOTALE NELL'ATTRICE E NEL CONVENUTO". La causa era regolarmente istruita con l'interrogatorio della parte attrice e dei testimoni. Il convenuto, più volte citato, non si è mai presentato ed è stato dichiarato assente.

Dovendo acquisire elementi utili ad accertare l'incapacità dell'attrice, in data 19 novembre 2018, il Giudice Ponente affidava la perizia alla Dott.ssa _____, psicologa e il votum da eseguire sulla parte convenuta.

Esaurita la raccolta delle prove, con decreto del 6 marzo 2019 venivano pubblicati gli atti. Non avanzando gli aventi diritto alcuna nuova richiesta istruttoria, con decreto del 16 aprile 2019, si dichiarava la "Conclusio in causa". Acquisite le "Animadversiones Vinculi Defensoris", le memoria difensive del Patrono di parte attrice, la Perizia della Dott.ssa _____, terminata la fase della discussione, la causa era riservata al Collegio dei Giudici per la decisione nel merito.

IN DIRITTO

A) GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO CIRCA I DIRITTI E DOVERI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095,2).

4) Il matrimonio è costituito dal dono, fatto e accolto, di se stessi da parte di un uomo e una donna; essi esprimono, in tal modo, il desiderio di continuare tale donazione, esclusiva e perpetua, dunque, solo con il proprio partner e per tutta la vita; e perché tutto ciò sia effettivamente attuato occorre che tale dono sia aperto alla vita e, dunque, voglia concretizzarsi nella prospettiva dell'accoglienza della prole. Questa dottrina emerge sia dalla

Costituzione *Gaudium et spes* del Concilio Vaticano II (nn. 48-49) che dal can. 1057 §1, che si conclude sintetizzando il patto coniugale con la seguente formula: "sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium". Di conseguenza, il matrimonio non è posto in essere solo da un atto intellettuale, ma, perché si dia un valido consenso, occorre che l'oggetto della volontà sia disponibile allo stesso soggetto che vuole stabilire un vero matrimonio. Pertanto, per dare un valido consenso, è necessaria sia la maturità intellettuale che quella affettiva. In pari tempo, un soggetto nella sua totalità psichica, fisica e sessuale deve disporre anche della sua persona nella sua totalità materiale ed esistenziale perché si possa costituire un valido matrimonio. Infatti, chi per immaturità o incapacità non è padrone di se stesso, com'è possibile che riesca a far di sé un dono per l'altro? "Per dare un valido consenso, non è sufficiente il grado di ragione col quale, speculativamente, uno sappia che cosa è il matrimonio; è necessaria la maturità di giudizio, capace di ponderare in concreto i doveri e i diritti che uno deve assumersi per tutta la vita. In altri termini, è necessaria la discrezione non tanto per l'atto in sé, al momento di emettere il consenso, quanto per gli impegni che da quell'atto derivano. Una discrezione che impegni per il futuro" (F. Bersini, *Il Diritto canonico matrimoniale*, Torino 1994, p. 98).

5) Il canone 1095 al paragrafo 2 statuisce: "Sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di

giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e da ricevere reciprocamente". In questo numero rientrano tutte le forme gravi di nevrosi e di psicopatie e, in genere, tutto l'insieme di disturbi psichici che sono al limite tra il patologico e il normale. Circa la nozione della discrezione di giudizio la giurisprudenza rotale unanimamente oggi riconosce che è composta da due realtà: da un lato, la sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali essenziali, ossia il giudizio pratico circa gli stessi, dall'altro, la libertà interiore nella decisione di farsene carico, ossia una sufficiente autodeterminazione nell'esprimere il consenso matrimoniale. Per quanto attiene la mancanza della libertà interna, la giurisprudenza rotale ritiene che ciò avvenga se si è in presenza di una grave psicopatologia. In una sentenza coram Civili del 29 ottobre 1998 si legge: "Adnotandum tamen est homini etiam tunc libertatem eligendi superesse, cum omnes motivationes suae decisionis profunda ratione perspicit. Multae enim rationes ex inconscia activitate emergunt et in motiva conscia influunt, quin libertatem internam totaliter auferant. Opinamur igitur libertatem electionis deficere tantummodo si decisio contrahendi matrimonium ex motivis abnormibus seu pathologicis originem ducat" (RRT. coram Civili, Arciben, decisio diei 29 octobris 1998, Decisiones, vol. XC, p. 673).

B) INCAPACITÀ AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI
DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095,3)

6) Il canone 1095 n. 3 prevede: "Sono incapaci a contrarre matrimonio: ...coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio." "Si tratta di una disposizione rivoluzionaria in rapporto alla prassi giuridica tradizionale; già peraltro presa in considerazione dalla più recente giurisprudenza ecclesiastica. Mentre il par. 2 del can. 1095 riguarda prevalentemente il fattore intellettuale in quanto tale, il par. 3 riguarda la patologia latente e l'immaturità psichica che si riferiscono soprattutto alla sfera molto più complicata affettivo - volitiva della personalità. Si tratta qui dei caratteriali, per i quali è molto più difficile decidere del grado di capacità; si tratta della componente terribilmente composta della personalità che interessa l'affettività e la volitività... Sono comprese in questo numero tutte quelle alterazioni e deviazioni di certe personalità abnormi, borderline, affette da isteria, maniacalità espressiva, isolamento, autismo inconscio, al limite della schizofrenia, i quali anche secondo i più recenti apporti della scienza psicologica, sono incapaci di stabilire un valido e profondo rapporto interpersonale a scopo matrimoniale" (F. Bersini, *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, pp. 96-97).

7) Scrive il Villadrich: "Ebbene, il paragrafo 3 del can. 1095 si concentra su questa dinamica di sviluppo del vincolo coniugale (unico e indissolubile) che deve ordinarsi al raggiungimento dei fini del matrimonio, e la prende in considerazione in quanto questa specifica dinamica del futuro viene assunta già nel momento fondazionale come dovere giuridico, ossia,

come impegno futuro dovuto tra gli sposi. Questo futuro coniugale, in quanto dinamica vitale che i nubendi si impegnano a vivere in modo essenzialmente idoneo al conseguimento dei fini del matrimonio, a titolo di obbligazione giuridica congiunta e reciproca, è l'oggetto specifico della capacità consensuale che il legislatore si propone di disciplinare nel paragrafo 3 del can. 1095" (Villadrich, *Il consenso matrimoniale*, p. 58). Quali siano poi questi doveri è specificato dal Chiappetta: "Fra gli obblighi essenziali ne rileviamo in particolare tre, che sono da considerarsi primari e sono virtualmente molteplici: 1° La reale comunità di vita, che non si riduce certo alla "communio tori, mensae et habitationis", ma comprende tutta una serie di relazioni interpersonali attraverso le quali si realizza la mutua integrazione e il mutuo perfezionamento degli sposi, la loro unione fisica e la loro unità spirituale e affettiva: bonum coniugum. E' in sostanza il "mutuum adiutorium" (cfr. can. 1013, §1, Codice 1917), rettamete inteso nella sua totalità e pienezza, che i coniugi devono prestarsi sul piano esistenziale. 2.° La reciproca fedeltà per quanto riguarda sia l'indissolubilità del vincolo matrimoniale che la sua unità: bonum fidei et sacramenti. 3.° L'accettazione dei figli e la loro educazione: bonum prolis" (Chiappetta L., *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, p. 211).

8) Nelle cause in cui il capo di nullità concerne la incapacità consensuale, ai sensi dei canoni 1095, 1680 del CJC e dell'art. 203 dell'Istr. Dignitas connubii, è previsto che venga disposta una perizia. A questo

proposito, si legge in una sentenza coram Sable che il Giudice, dopo aver ascoltato le dichiarazioni delle parti, "...potissimum utendum est opera peritorum, qui ad mentem can. 1578, §2, <<debet indicare perspicue... qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur>>" (coram Sable decisio diei 23 febbraio 1996, RRDec. Vol. LXXXVIII, p. 146, n. 7).

9) La prova della presenza in una persona del difetto di discrezione di giudizio si ha tramite soprattutto l'attenta e concreta valutazione delle deposizioni sia delle parti in causa sia dei testi informati sui fatti e degni di fede. È necessario però, in casi del genere, il parere competente di esperti: i Periti, che esaminano gli Atti di causa e possibilmente visitano il soggetto interessato, presentano la loro relazione al Tribunale.

C) SIMULAZIONE TOTALE

10) Recita il can. 1101, § 2: "Se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente". L'esclusione del matrimonio stesso, o di un elemento essenziale o di una sua proprietà, si realizza mediante la cosiddetta simulazione del consenso. La simulazione può essere parziale o totale. Si ha la simulazione parziale quando chi vuole effettivamente contrarre un matrimonio, lo vuole "a modo suo", perché ne rifiuta alcuni aspetti, proprietà, obbligazioni. E' del tutto diversa la

prospettiva di colui che simula totalmente: "Qui totaliter simulat nullo modo maritus vel uxor fieri vult; qui partialiter, e contra, in se suscipere non vult tantum aliquam essentialem proprietatem, e qua dimanet gravis obligatio ad vitam conjugalem quod spectat" (RR. Dec. coram Funghini, 14 ottobre 1992, vol. LXXXIV, p. 467, n. 9). In una sentenza coram Bejan si legge anche: "Excluditur matrimonium ipsum, seu contrahens intendit, in consensu praestando, comoediam agere destruens ipsam substantiam contractus" (RR. Dec. coram Bejan, 17 gennaio 1968, vol. LX, p. 17, n. 13). Inoltre, la dottrina afferma: "Chi ad esempio intende un fine estrinseco al matrimonio in modo tale da escludere con atto positivo di volontà lo stesso matrimonio, che per lui è una pura formalità vuota e senza senso, evidentemente fa del matrimonio un rito vano. In tal modo contrae invalidamente colui che, escludendo con atto positivo di volontà, almeno implicito, lo stesso matrimonio, si sposa unicamente ed esclusivamente per un fine estrinseco, cioè diverso dal matrimonio, fine che egli intende come oggetto esclusivo del consenso" (F. Bersini, *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, Torino 1983, p. 93).

11) La simulazione del consenso viene provata attraverso la confessione giudiziale del simulante, la confessione stragiudiziale, la valutazione della causa simulandi. Inoltre, assumono importanza anche le circostanze di causa antecedenti, concomitanti e susseguenti. In una sentenza coram Pompedda del 22 ottobre 1996, dopo aver ribadito della necessità di un atto positivo di volontà, si legge: "Itaque ad probandam simulationem quod

attinet, magni momenti est ante omnia simulantis confessio, praesertim extrajudicialis, cum haec, tempore non suspecto peracta, denotare sinat mentem ac partis voluntatem. Sed ad veritatem in re detegendam, non est ad verborum corticem sistendum nec aliquo processu utendum: considerentur oportet omnes matrimonii circumstantiae, indoles scilicet partium, temporum locorumque adiuncta, et praesertim causae propter quas nupturiens simulasse dicitur. Enimvero, de voluntate simulantis iudicandum haud est prout nunc invenitur, sed prout tempore matrimonii existebat. Quod si vero simulantis confessio deficeret vel incongrua exstaret, difficilior evadere posset probatio necessarii actus voluntatis consensum externe prolatum irritantis. Tunc pressius investigando dein est causa motiva, qua ductus, contrahens ad consensus simulationem perveniret. Qua causa gravis sit oportet et proportionata ut oriri possit certitudo moralis de consensu revera simulato” (RRT. coram Pompedda, Urbis Beninen, diei 22 octobris 1996, Dec. Vol. LXXXVIII, p. 633).

IN FATTO

A) GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO NELL'ATTRICE E NEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE.(CAN.1095,2)”

B) INCAPACITÀ DELL'ATTRICE E DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095,3).

12) Il Collegio dei Giudici, dopo ampia discussione e attenta considerazione di tutti gli elementi offerti dal processo, ha ritenuto di aver acquisito la certezza morale sul grave difetto di discrezione di giudizio e sulla incapacità nell'attrice e nel convenuto.

Gli atti istruttori, infatti, rivelano che sia nella [REDACTED] che nel [REDACTED] erano presenti disturbi e difetti psichici tali da compromettere il consenso.

La perizia effettuata dalla Dott.ssa [REDACTED], certifica l'esistenza di tali problematiche. Così scrive la Psicologa riguardo alla [REDACTED]: "L'attrice presentava, tempore matrimoni, una condizione di immaturità emotiva ed affettiva, una personalità dipendente ed una identità non differenziata che non le hanno consentito di esercitare autonomia di pensiero, capacità critiche, valutative, elettive" (Summ. pag. 153).

Sul piano affettivo ed emotivo, durante l'adolescenza, l'attrice priva di sicurezze, ha cercato di colmare la solitudine legandosi sentimentalmente al primo ragazzo; una storia durata circa sette anni ma poi l'ha interrotta aprendosi a nuove esperienze (Cfr. Summ. 21/4). Le storie precedenti l'hanno segnata fortemente facendole vivere una limitazione interiore di umiliazione e angoscia che in seguito, l'hanno spinta a vivere in uno stato di soggezione nei

confronti del [...] che l'ha condizionata sia prima che dopo il matrimonio.

La presenza e la premura di L [...] consentirono ad A [...] di recuperare la fiducia in se stessa. Così dichiara: "Non abbiamo avuto difficoltà nella relazione. Ero convinta che L [...] fosse la persona giusta perché nulla mi faceva sospettare del suo comportamento. Lo vedevo interessato nel voler formare una famiglia con me" (Summ. 22/6).

Nel corso del breve fidanzamento durato appena nove mesi, tra i due si stabilì una conoscenza molto frettolosa e superficiale che ha portato la donna ad essere dipendente dal convenuto. L'evento della gravidanza, poi, ha maggiormente influito sulla vulnerabilità dell'attrice soprattutto dopo un aborto spontaneo. "Nell'aprile del 2013, - dichiara la [...] - abbiamo avuto un rapporto non protetto e sono rimasta incinta. Alla notizia della gravidanza ho informato L [...] ed è stato molto contento... A questo punto L [...] ha iniziato a premere per anticipare la data delle nozze e l'abbiamo fissata per l'1 luglio 2013. Dopo nove settimane ho avuto un aborto interno e sono entrata in uno stato di confusione" (Summ. 22/6). E ancora dichiara: "Ho subito un fortissimo trauma psicologico con l'aborto e in uno stato confusionale mi sono maggiormente attaccata al L [...] perché pensavo che con il matrimonio avrei potuto avere un po' di pace. Non ho avuto sostegno da parte di L [...], lui premeva soltanto per il matrimonio" (Summ. 22/7).

In ordine alla scelta matrimoniale, la Dott.ssa _____ ha affermato nella perizia che: "L'attrice è stata totalmente incapace di esercitare il senso critico, capacità autonome di valutazione ed elettive, nonché autodeterminazione" (Summ. pag. 155).

13) Per quanto riguarda la perizia sul contenuto, la Dott.ssa _____ non potendo procedere all'esame diretto a causa dell'assenza in giudizio, ha espresso un votum fondato sugli atti istruttori. Così è scritto nella perizia: "L'evoluzione del carattere di lui è difficile da tracciare in assenza dell'esame diretto. Si può presumere che egli abbia subito comportamenti manipolativi da parte della propria madre in età infantile e nel corso dell'adolescenza... Il convenuto presentava un disturbo narcisistico di personalità, caratterizzato da gravi comportamenti manipolativi, grave assenza di empatia, senso grandioso del sé, maniacale della cura della propria immagine, incapacità ad assumersi responsabilità, incapacità a costruire intimità coniugale, permanenza in una condizione di grave dipendenza affettiva dalla propria madre. Il narcisismo patologico ha ostacolato la realizzazione dell'esistenza coniugale e ha compromesso la discrezione di giudizio" (Summ. pag. 153 - 154).

Il _____ in una comunicazione inviata a codesto Tribunale, dopo aver espresso la volontà di non essere interessato alla causa, ha dichiarato che tutto ciò che la sua ex moglie ha scritto nei documenti corrisponde alla verità.

Anche la condizione psichica del convenuto è da considerarsi severa e di gran lunga più grave di quella dell'attrice.

14) I testi dell'attrice mettono in evidenza la fragilità psichica di A per i fallimenti delle precedenti relazioni, gli aborti spontanei prima e dopo le nozze e la vita moralmente disordinata del convenuto.

G, padre dell'attrice dichiara: "Voglio precisare che i fallimenti delle precedenti relazioni di A, l'hanno scossa, soprattutto l'ultima storia, terminata con l'infedeltà del ragazzo" (Summ. 26/9). Il teste ricorda che durante la vita coniugale il convenuto non si è curato della moglie, è stato aggressivo, violento, ha contratto debiti con Equitalia. (Cfr. Summ. 26/12).

Anche la sorella dell'attrice, A dichiara che: "La notizia dell'aborto ha sconvolto A, è stato un brutto colpo per lei perché desiderava fortemente questo bambino" (Summ. 30/7). Dichiara, inoltre, che il convenuto, durante la breve vita coniugale, è stato violento, succube della madre che esercitava pratiche occulte, aveva un'eccessiva cura del corpo e dopo un mese dalla terza gravidanza è andato via definitivamente dalla casa coniugale. (Cfr. Summ. 30/12).

15) In definitiva, la scelta matrimoniale è stata per l'attrice il risultato di un obbligo voluto dal convenuto, il quale non intendeva rinunciare alle nozze solo per una realizzazione rigorosamente individuale.

Pertanto, la valutazione complessiva degli Atti permette al Collegio di giungere alla certezza morale sulla nullità del matrimonio circa il grave difetto di discrezione di giudizio e sulla incapacità nell'attrice e nel convenuto.

C) SIMULAZIONE TOTALE DA PARTE DELL'ATTRICE E DA PARTE DEL CONVENUTO

16) Il Collegio dei Giudici, dopo un attento e ponderato esame degli Atti di causa, non giunge alla certezza morale che l'attrice e il convenuto abbiano simulato il consenso matrimoniale.

È da premettere che in Atti non si rinvengono elementi probatori a sostegno della tesi attorea, né tantomeno vi è l'atto positivo di volontà.

Inoltre, essendo fondato il riconoscimento della nullità del matrimonio per il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità dell'attrice e del convenuto, sarebbe inconciliabile dichiarare la nullità del matrimonio per la simulazione totale del consenso da parte di entrambi i coniugi.

La . . . e il . . . , infatti, non avevano piena consapevolezza del significato del matrimonio e dei diritti e doveri che ne conseguono.

17) Le quali cose esposte in Diritto e in Fatto, Noi sottoscritti Giudici di turno, riuniti in seduta Collegiale, alla presenza di Dio, ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

“CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL’ATTRICE E DEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN.1095,2)”.

“CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER INCAPACITÀ NELL’ATTRICE E DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN.1095,3)”.

“NON CONSTA DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO PER SIMULAZIONE TOTALE NELL’ATTRICE E NEL CONVENUTO”.

Si risponde, pertanto, ai dubbi concordati:

Affermativamente per il primo.

Affermativamente per il secondo.

Negativamente per il terzo.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del tribunale e delle Norme della CEI e sono poste a carico della parte attrice.

Si fa divieto all'attrice A. e al convenuto L. a contrarre le nozze senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 251 § 1 della Istruzione Dignitas Connubii.

Così sentenziamo.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 - 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Bari, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, il giorno 1
ottobre 2019.

- Sac. _____, Preside del Collegio;
- Sac. Pietro De Punzio, Ponente e Relatore;
- Sac. _____, Giudice;
- _____, Notaio

Dalla cancelleria del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese si attesta che
la suddetta sentenza definitiva è stata notificata alle parti interessate il
giorno 14 OTT 2019

IL CANCELLIERE